

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00410

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2013 presentato, in data 13 agosto 2013, dall'A.S. Casale Calcio s.r.l. contro la F.I.G.C. e la L.N.D. - Dipartimento Interregionale - nonché nei confronti dell'A.S.D. Giorgione Calcio 2000 avente ad oggetto l'impugnativa della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, assunta nella riunione del 30 luglio 2013 e pubblicata sul C.U. n. 39 del 31 luglio 2013, con la quale veniva statuito il non accoglimento del ricorso presentato dalla società ricorrente per la mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 28, comma 2, lett. h), del Regolamento della L.N.D. in materia di iscrizioni ai campionati, con conseguente esclusione del suddetto sodalizio dal Campionato di Serie D 2013/2014.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 9 settembre 2013.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma in data 9 settembre 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face